

Regolamento e Protocollo per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo

Delibera del Consiglio di Istituto n. 41/21 del 2/12/2021

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Lo stesso principio si applica anche alle deliberazioni di modifica, di integrazione o di cessazione di articoli o di parti di essi.

INDICE

1. Definizione di bullismo e di cyberbullismo

1.a Differenza tra bullismo e cyberbullismo

2- Quali violazioni di legge comportano il bullismo e il cyberbullismo

2. a La violazione dei principi fondamentali della costituzione

2.b La violazione della legge penale

2.c Violazione delle norme contenute nel codice della privacy

2.d La violazione della legge civile

2.e Responsabilità del minore

2.f Responsabilità dei genitori

2.g Responsabilità dei collaboratori scolastici

2.h Responsabilità degli insegnanti

2.i Responsabilità del dirigente scolastico

3. Gli obblighi e le responsabilità della comunità scolastica per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

4. Interventi educativa

4.a Azioni di prevenzione universale

4. .b Prevenzione selettiva

4.c Azioni di prevenzione indicata

5. Schema procedure scolastiche in caso di atti di cyberbullismo

5.a Sanzioni disciplinari

6. Non sono bullo se non.. .e non sono vittima se ...

7. Suggerimenti per prevenire o intervenire al verificarsi di fenomeni di bullismo

8. Linee guida per i genitori

9. Uso consapevole della rete

9.a Netiquette

10. Numeri utili

11. Normativa di riferimento

12. Riferimenti sitografici

13. Modulistica

13.a Segnalazione caso di (presunto) bullismo e vittimizzazione

13b Valutazione approfondita dei casi di bullismo e

vittimizzazione

13.c Scheda di monitoraggio

DEFINIZIONE DI BULLISMO

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso perpetrate da uno o più individui (bulli o bulle) ai danni di uno o più coetanei (vittime).

Il **bullismo** è un abuso di potere. Il bullo non ha fiducia in se stesso e crede di poterla ottenere sminuendo gli altri. Per questo a scuola può attaccare anche chi ottiene buoni risultati. I connotati tipici del fenomeno:

- comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta;
- azioni reiterate nel tempo;
- coinvolgimento sempre degli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante (bulli) ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi (vittime).

DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi. L'altra faccia della medaglia è però rappresentata dai rischi legati ad un uso improprio di questo strumento: tra questi c'è il cyberbullismo. Per i giovani che stanno crescendo a contatto con le nuove tecnologie, la distinzione tra vita online e vita offline è davvero minima. Le attività che i ragazzi svolgono online o attraverso i media tecnologici hanno quindi spesso conseguenze anche nella loro vita reale. Allo stesso modo, le vite online influenzano anche il modo di comportarsi dei ragazzi offline, e questo elemento ha diverse ricadute che devono essere prese in considerazione per comprendere a fondo il cyberbullismo. Si può dunque definire cyberbullismo l'uso delle nuove tecnologie per intimidire, molestare, mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone.

Il cyberbullismo o ciberbullismo (ossia "bullismo" online) è il termine che indica atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come l'e-mail, sms, i blog, i telefoni cellulari e/o i siti web.

DIFFERENZA TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo
Generalmente solo il bullo, il gregario e il bullo- vittima compiono prepotenze	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale può diventare un cyberbullo
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima	I cyberbulli possono essere anonimi, fingersi anonimi e sollecitare l'inclusione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sa con chi sta interagendo
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenuti i fatti ad amici di altre scuole limitrofe	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo
Il bullo sente il bisogno di dominare nelle relazioni interpersonali, rendendosi visibile	Il cyberbullo tende a rendersi invisibile grazie: "Tu non puoi vedere me!"
Il bullismo raramente raggiunge forme di sadismo se non quando evolve nella criminalità minorile	Le comunicazioni online possono essere particolarmente sadiche
Le azioni bullistiche avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa	I messaggi e le immagini offensive possono avvenire 24 ore su 24 e rimanere on-line
"Stiamo scherzando", "Non è colpa mia"	I cyberbulli tendono a fare online ciò che non farebbero nella vita reale
Il bullo può vedere come reagisce la vittima.	Le conseguenze delle proprie azioni vengono ascritte alle "personas" o "avatars" create
	Il bullo non può vedere quali sono le conseguenze delle sue azioni.

LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

Le condotte riconducibili al bullismo e cyberbullismo costituiscono una violazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione che vuole una comunità fondata sul rispetto della dignità umana, sull'uguaglianza, la libertà, la solidarietà. I precetti della nostra Carta configurano diritti, doveri e conseguenti responsabilità in capo a tutti i cittadini. In particolare:

Articolo 2	Le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell'uomo, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all'onore, all'immagine; tali diritti sono riconosciuti e garantiti dallo Stato sia alla persona come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Il dovere inderogabile di solidarietà sociale, impone a ciascun componente della società civile, comportamenti e atteggiamenti di rispetto verso chiunque e di responsabilità finalizzati ad un agire comune in difesa dei piùdeboli.
Articolo 3	Le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di uguaglianza attraverso la discriminazione e l'intolleranza nei confronti di chi ha diverse etnia e religione, caratteristiche psico-fisiche differenti, particolari realtà familiari. Compito di tutte le Istituzioni e della scuola è di proporre e realizzare azioni concrete e sinergiche con finalità educative, per prevenire e contrastare situazioni di disagio e malessere, per impedire la diffusione di atteggiamenti di prevaricazione o vittimismo che, se non sconfitti in ambito scolastico e familiare, diverranno tipici della società civile.
Articolo 15	Le condotte di bullismo e cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza ogni qualvolta vi sia una violazione dell'account della posta privata finalizzata a trarre e diffondere informazioni che danneggiano la reputazione della vittima.
Articolo 30	Delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente responsabili i genitori del figlio minore; sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (cd. culpa in educando), e di non aver esercitato una vigilanza funzionale all'età e finalizzata a correggere comportamenti scorretti (cd. culpa in vigilando).
Articolo 34	Le condotte di bullismo e cyberbullismo, quando inducono gli studenti che ne sono bersaglio all'assenteismo e all'abbandono scolastico, sono causa della violazione del diritto fondamentale allo studio di tutte e di tutti.

LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE

Il diritto penale vieta e punisce comportamenti ritenuti lesivi dei diritti inviolabili dell'uomo (Art. 2 Cost) a tutela dell'intera collettività. La L. 71/2017 non introduce una nuova fattispecie di reato essendo i comportamenti messi in atto dal "bullo" già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto perseguibili e punibili. La responsabilità penale è personale e si sottolinea che un minore già dall'età di 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori. Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto "socialmente pericoloso" è soggetto a misure di sicurezza.

Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con

Regolamento di Istituto Rev. 2 del 2/12/2021-8.3 REGOLAMENTO e PROTOCOLLO BULLISMO E CYBERBULLISMO
"Regolamento e Protocollo per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e di Cyberbullismo".

una condotta di bullismo che di cyberbullismo.

La suddivisione è meramente indicativa in quanto è possibile una sovrapposizione e commistione dovuta anche alle modalità utilizzate dal responsabile.

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), Reato di percosse (art.581 c.p.), Lesioni (art. 582 c.p.), Ingiuria (art. 594 del c.p.) Diffamazione (art. 595 c.p.), Minaccia (art. 612 c.p.), Violenza privata (art. 610 c.p.), Atti persecutori- stalking (art. 612 bis c.p.), Estorsione (art. 629 c.p.), Furto (art. 624 c.p.) Danneggiamento alle cose (art. 635 c.p.), Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.),	Sostituzione di persona (art. 494 c.p.), Istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) Lesioni personali (art. 582 c.p.) Ingiuria (art. 594 del c.p.); Diffamazione (art. 595 c.p.), Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), Minaccia (art. 612 c.p.), Atti persecutori- stalking (art. 612 bis c.p.), Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.), Interferenze illecite nella vita privata (art. 612 c.p.) Estorsione (art. 629 c.p.), Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), Trattamento illecito di dati personali (art. 167 gdpr). Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.)

ALTRI TIPI DI VIOLAZIONI

La violazione delle norme contenute nel codice della privacy

I dati personali vengono trattati in modo illecito, per trarne profitto o per recare danno. A seconda della gravità del fatto, è prevista la reclusione di diversa durata.

La violazione della legge civile

La violazione della norma di diritto civile comporta esclusivamente una responsabilità di tipo patrimoniale che si traduce nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che subisce un danno ingiusto. In base all'art. 2043 c.c. "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" che potrà

essere patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.).

<u>DANNI PATRIMONIALI</u>	risarcimento della perdita subita
<u>DANNI NON PATRIMONIALI</u>	- danno biologico che è il danno alla salute ed alla integrità psicofisica subito da una persona in conseguenza di un fatto illecito altrui, tutelato dall'art. 32 Cost.; - danno morale che consiste nel dolore, nella sofferenza interiore, nel turbamento che il danneggiato patisce come conseguenza del comportamento illecito altrui; - danno esistenziale che è il danno alla qualità della vita in generale e nel relazionarsi con gli altri, caratterizzato da un peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, riconosciuto e tutelato dall'art. 2 Cost.

RESPONSABILITA' DEL MINORE

REATO COMMESSO DA MINORI DI 14 ANNI	REATO COMMESSO DA MAGGIORE DI 14 ANNI
RESPONSABILITA' PENALE	
Non è mai imputabile penalmente	E' imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere
Se però viene riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza : pena detentiva, libertà vigilata misura rieducativa dell'affidamento al servizio sociale minorile collocamento in una Casa di rieducazione o in un Istituto medico-psico-pedagogico	(La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali)

RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 2046 c.c. "qualunque persona dichiarata capace di intendere e di volere, anche se minorenni, è responsabile per i comportamenti dannosi compiuti, anche se dal punto di vista patrimoniale ne risponderanno i genitori o chi ne fa le veci."

Quindi, si evince che è sufficiente la sola capacità naturale di intendere e di volere e non anche la capacità di agire che invece si acquista con la maggiore età.

MINORE CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE	MINORE INCAPACE DI INTEDERE E DI VOLERE
Responsabile per i comportamenti dannosi compiuti A livello patrimoniale ne risponderanno i genitori o chi ne fa le veci	Non responsabile per i comportamenti dannosi compiuti A livello patrimoniale ne risponderà chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto

RESPONSABILITA' DEI GENITORI

Responsabilità civile (patrimoniale): <i>culpa in vigilando ed educando</i> (art. 30 della Costituzione)	Il fatto che gli atti di bullismo o cyberbullismo si verifichino a scuola non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito posto in essere dai figli.
art. 2048 c.c. e art. 147 c.c. (obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli). Legge n. 54 /2006	il padre e la madre sono responsabili in solido del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati a meno che non forniscano la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 c.c.) Si tratta di una responsabilità per fatto altrui ma a titolo di colpa personale; la giurisprudenza identifica peraltro la colpa non già nel non aver impedito il fatto, ma in un comportamento antecedente la commissione dell'illecito e, più precisamente, nella violazione dei doveri correlati all'esercizio della responsabilità genitoriale (art. 147 c.c.). Il genitore deve quindi fornire la prova positiva di aver impartito al minore una buona educazione, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e alla indole del minore. Nel caso in cui i genitori siano separati, la legge n. 54 /2006 sancisce che "la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori" fissando la condivisione della responsabilità nell'educazione dei figli. Quindi, la mancanza di coabitazione tra uno dei genitori ed il figlio minore infradiciottenne a seguito di separazione giudiziale e di affidamento della prole all'altro genitore, non esonera il primo per i fatti illeciti commessi dal minore, specialmente quando si tratti di colpa per carenza di educazione ed egli abbia intrattenuto rapporti costanti con il discendente.

RESPONSABILITA' DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Responsabilità civile (patrimoniale): culpa in vigilando, art. 28 della Costituzione	Ai sensi dell'art. 28 Cost. si legge testualmente che: "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici"
---	---

RESPONSABILITA' DEGLI INSEGNANTI

Responsabilità civile: responsabilità omissiva	Per aver omesso tutte le azioni che la Legge 71/2017 richiede
Responsabilità penale: omissione di denuncia	L'insegnante nello svolgimento della sua attività è equiparato al pubblico ufficiale e come tale può essere punito penalmente con una multa quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. La disposizione non si applica se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa (art. 361 c.p.). L'insegnante (di una Scuola statale o paritaria), nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale, previsto dall'art. 357 del codice penale. L'insegnante può essere punito con un multa da 30 a 516 euro, "quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni " (art. 361 del c.p.). Tale responsabilità trova fondamento anche nell'articolo 29 della Costituzione italiana (vedi anche il paragrafo "Culpa in vigilando della Scuola").
Responsabilità civile: culpa in vigilando ed in educando	Ai sensi dell'art. 28 Cost. si legge testualmente che: "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici." L'art. 2048, 2° comma c.c. prevede che: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del

danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Nel caso in cui l'evento dannoso si verifichi in orario e luogo scolastico, si è in presenza di una responsabilità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per colpa in educando e per colpa in vigilando (essendo soggetti titolari del dovere di educare e controllare gli studenti) aggravata poiché la presunzione di colpa si può superare solo previa dimostrazione di aver vigilato bene o del caso fortuito. Si precisa che per prevalente giurisprudenza della Cassazione al fine di superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazione antigiuridiche.

Responsabilità amministrativa

Nel caso in cui incorra in un procedimento disciplinare

RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Responsabilità civile Culpa in organizzando della scuola	Per aver omesso tutte le azioni che la Legge 71/2017 richiede
Responsabilità penale	Per omissione di denuncia della notizia di reato, in qualità di Pubblico Ufficiale, nell'ipotesi di sospetti maltrattamenti e abusi
Responsabilità amministrativa	Nel caso in cui incorra in procedimento disciplinare

GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Reati procedibili d'ufficio (ovvero reati per i quali la legge penale non prevede come necessaria la querela della persona offesa)		
CHI	OBBLIGHI	COME ASSOLVERLI
I docenti e il personale scolastico	ha l'obbligo di denunciare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica competente o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a quella come ad esempio il Comando dei Carabinieri, la Questura, la Polizia di Stato), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (art. 361 c.p.).	Assolve l'obbligo in questione riferendo per iscritto e senza ritardo al dirigente scolastico la "notizia di reato" di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il dovere di riferire la notizia di reato da parte del personale deve ritenersi assolto con la comunicazione al DS. Se non è possibile riferire al DS, resta l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria
Il Dirigente Scolastico	Ai sensi degli artt. 25 D.Lgs n° 165/2001 e 396 D.Lgs n° 297/1994) spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l'esterno (Cass. 11597/1995).	Il DS ricevuta la notizia dal personale è obbligato a denunciare senza ritardo all'Autorità Giudiziaria i reati procedibili d'ufficio rilevati all'interno dell'Istituto

OBBLIGHI ED INIZIATIVE PREVISTI DALLA LEGGE 71/2017 PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DA PARTE DELLE SCUOLE

Art.1 comma 1	Contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Art.4 comma 5	Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (omissis) promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche (omissis)
	attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.
<u>Dirigente scolastico</u>	▪ Individua e nomina il Referente per il bullismo e cyberbullismo ▪ Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti ▪ A meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo" art 5 L. 71/2017. Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori. Quando invece il DS ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri ecc.). ▪ Definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di Corresponsabilità affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo ▪ Assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività ed iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto

<u>Referente per il bullismo e cyberbullismo</u>	- Viene individuato tra i docenti che, preferibilmente, possiedono competenze specifiche - Per questa figura verrà predisposta apposita piattaforma formativa ad iniziativa del M.I.U.R. e degli UU.SS.RR. - Deve coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, che devono essere attivate all'interno dell'Istituto e che devono rivestire carattere di continuità, con la finalità di far acquisire consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie delle trasgressioni - Diventa l'interfaccia con le forze dell'ordine, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni ed i centri di aggregazione giovanili sul territorio - L'attività riconducibile al referente si deve inserire ed integrare nel più ampio contesto delle attività previste dalla L. 107/2015 e finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità e cittadinanza attiva - Deve coinvolgere tutte le componenti attive della scuola: alunni, docenti e genitori
<u>Docenti</u>	- Nell'attività didattica devono tener conto degli obiettivi relativi alla educazione alla legalità e alla competenza digitale ecc. - Devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) ed essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.
<u>Il Team per il Bullismo e Cyberbullismo:</u>	- Promuovere e coordinare le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo anche secondo il piano delle attività e degli interventi concordato in sede di Osservatorio regionale e in coerenza con il P.T.O.F. dell'Istituto - Raccogliere le segnalazioni sulla base del modello predisposto - Intraprendere concrete e mirate azioni in costante sinergia con il dirigente scolastico - Coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe.

Studenti

- Segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo
- Collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e supportano il ripristino del rispetto della legalità
- Propongono iniziative e attività utili a prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo
- Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 71/2015, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti
- Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano
- Sono consapevoli che in base al Regolamento d'Istituto non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno dell'Istituto, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti
- Sono consapevoli che, come stabilito nel Regolamento d'Istituto, durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente
- Sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Docenti, collaboratori scolastici, docente capo plesso, referente del bullismo/cyberbullismo, Dirigente scolastico) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui siano a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

<u><i>I genitori</i></u>	Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo ▪ Sono attenti ai comportamenti dei propri figli ▪ Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura) ▪ Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità ▪ Conoscono il Regolamento d'Istituto ▪ Conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
<u><i>Collaboratori scolastici</i></u>	▪ Devono vigilare e porre attenzione ai comportamenti degli alunni (ricreazione o esterno classe, sia nelle parti comuni sia nei servizi o altri spazi di pertinenza) e devono essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui si deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico
<u><i>Piano Triennale dell'Offerta Formativa deve definire</i></u>	▪ L'approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza on-line e all'uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica ▪ Le norme comportamentali e le procedure per l'utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione in ambiente scolastico, in sintonia con le disposizioni anche del Regolamento d'Istituto ▪ Le misure per la prevenzione anche attraverso un coinvolgimento attivo degli studenti ("peer education") ▪ La previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti

Regolamento
d'istituto e Patto
Educativo di
Corresponsabilità

- I regolamenti (ex art. 4, co.1, del D.P.R. 1998/249) e il Patto Educativo di Corresponsabilità (ex art. 5-bis ibidem) devono essere integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo: individuando le misure di intervento immediato del Dirigente (ex art.5 co.1 Legge 71/2017)
- Prevedendo sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti ed interventi di natura educativa e di prevenzione (a seguire il procedimento disciplinare)
- Soprattutto in riferimento al Patto Educativo di Corresponsabilità deve essere data particolare enfasi al momento della sottoscrizione, con l'obiettivo di illustrare in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (art.5 bis D.P.R. 249/1998) e ciò anche alla luce della recente giurisprudenza che attribuisce valore contrattuale sia al Regolamento che al Patto.

INTERVENTI EDUCATIVI

AZIONI DI PREVENZIONE UNIVERSALE

Rivolta a tutti gli studenti dell'istituto al fine di acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza consapevole.	● La somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti in modo da poter individuare eventuali casi e situazioni di cyberbullismo. ● Restituzione dei dati e la condivisione con gli alunni in spazi e momenti dedicati allo scopo. ● Adesione alla Giornata contro il Bullismo e al Safer Internet Day ● La promozione di progetti dedicati all'argomento, con eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegni agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che li corrono in rete.
Rivolta ai genitori	Training per i genitori e collaborazione con l'esterno.
Rivolta agli operatori scolastici	Corsi di formazione

AZIONI DI PREVENZIONE SELETTIVA

Rivolta a gruppi classe in cui si sono verificati (o si ha il sospetto) di comportamenti inadeguati	● Il recupero dei “bulli” e dei “Cyberbulli” può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni. La collaborazione con l'esterno si esplica principalmente attraverso: azioni di supporto, di monitoraggio e dialogo costante con enti locali: la polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei minori, associazioni del territorio e/o nazionali; ● Incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni. ● Incontri con le famiglie – anche serali - per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola. Gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo ● Incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico
--	---

AZIONI DI PREVENZIONE MIRATA	
Rivolta a bulli e vittime	A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline

SINTESI PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo/cyberbullismo:

Prima fase: presa in carico e valutazione del caso	
● Soggetti venuti a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo	Informazione immediata al Dirigente Scolastico; Informazione immediata al referente bullismo/cyberbullismo, Team di gestione dell'emergenza Compilazione del modulo "Segnalazione di presunto/evidente caso di bullismo e vittimizzazione"
● Soggetti coinvolti: referente bullismo/cyberbullismo, Team di gestione dell'emergenza	● Analisi e valutazione del fatto, compilazione del modulo "Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione" ● Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità ● Interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista.
Seconda fase: risultati sui fatti oggetto di indagine	

- Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe - Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, Team di gestione dell'emergenza	Se i fatti sono confermati / esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere (Terza Fase)
Terza fase: azioni e provvedimenti previsti dal Regolamento Scolastico	
Soggetti responsabili: docente coordinatore con il supporto di tutto il consiglio di classe	Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri)
Soggetti responsabili: Dirigente	Comunicazione ai genitori del cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente
Soggetti responsabili: Dirigente	Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità
Soggetti responsabili: Dirigente	Eventuale avvio della procedura giudiziaria:
	denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte). Compilazione del modulo "Segnalazione di evento o situazione di rischio a Forze di Polizia/Autorità Giudiziaria"
Soggetti responsabili: Dirigente	Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.
Quarta fase: percorso educativo e monitoraggio	

Soggetti responsabili: Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti

- Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- Provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima; compilazione del modulo "Scheda di monitoraggio"

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

Le sanzioni previste devono ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITA' della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art.4 comma 5 DPR 249/98).

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

- Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducono lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti
- Sospensione del diritto a partecipare ad attività di approfondimento curricolare in orario scolastico ed extrascolastico (escursioni, visite didattiche, laboratori etc)
- Sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative

INFRAZIONE		PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo (minacce, Impersonificazione e : Esclusione, Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori).	Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggistica istantanea, ecc.	1) Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg 2) Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg 3) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio	CdC aperto alla componente genitori + Referente cyberbullismo + Dirigente scolastico + Polizia di Stato + Procura

Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network: Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.	Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggistica istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti 1) Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg 2) Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg. 3) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio	CdC aperto alla componente genitori + Referente cyberbullismo + Dirigente scolastico + Polizia di Stato + Procura
Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo (percosse, lesioni, danneggiamento, furto - anche di identità -, atti	Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti 1) Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 10 a	CdC aperto alla componente genitori + Referente cyberbullismo + Dirigente scolastico + Polizia di Stato + Procura

persecutori, molestie o disturbo alle persone Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.	discriminazione nei confronti di altre persone. ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.	15 gg. 2) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio	
Foto o ripresa video di azioni volte al danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne..)	ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggia istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. E' importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.)	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti. 1 Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg 2 Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg 3 Se reato: procedura perseguibile d'ufficio N.B. in ogni caso è previsto il risarcimento del danno	CdC aperto alla componente genitori + Referente cyberbullismo + Dirigente scolastico + Polizia di Stato + Procura

IMPUGNAZIONI

- È istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola cui i genitori possono ricorrere in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari del presente regolamento.
- Tale Organo, designato dal Consiglio di Istituto fra i suoi membri, è composto dal Dirigente Scolastico, da due docenti e due genitori ed elegge al suo interno un Presidente.
- Contro le sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalla comunità scolastica da 1 (uno) a 15 (quindici) giorni, erogate dal Consiglio di Classe, il ricorso, nel termine di 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, va inoltrato direttamente all'Organo di Garanzia che decide in via definitiva entro 10 giorni. Contro le decisioni in materia disciplinare diverse da quelle previste dal precedente comma è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno alla scuola, entro 7 (sette) giorni dall'erogazione del provvedimento disciplinare.
- In caso di ricorso o di conflitto l'Organo di Garanzia convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista.
- Qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Garanzia chiede al dirigente scolastico che sia invitato un esperto, anche esterno alla scuola.
- L'Organo di Garanzia si riunisce ogni volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola. La seduta è valida con la presenza dei 3/5 dei componenti compreso il Presidente. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate alle persone interessate. Ogni riunione dell'Organo di Garanzia sarà verbalizzata e le decisioni assunte, messe per iscritto, saranno firmate da tutti i componenti l'Organo stesso.
- Nel caso che l'Organo di Garanzia decida della non pertinenza di una sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato con notifica scritta all'interessato e al Consiglio di Classe: gli atti già emessi, ratificanti il provvedimento disciplinare, saranno annullati.

NON SONO BULLO SE NON..

Ripeto il gesto prevaricatorio (verbale o fisico) piu' volte sulla stessa persona, sono un forse un tipo troppo scherzoso o un po' aggressivo e cerco un po' di attenzione.

Esempi

- pur nascondendo il giubbotto a un compagno glielo restituisco alla fine della lezione è uno scherzo o un dispetto,
- pur "prendendo in giro" un compagno non ripeto questo atto più volte, può' essere solo uno scherzo,
- se prendo di nascosto il giubbotto (o gli occhiali, o il cellulare) di un compagno e me lo porto a casa per tenerlo o per venderlo o comunque per ricavarne un profitto, **è reato di furto;**
- se costringo con minaccia o violenza un compagno a consegnarmi il giubbotto (o gli occhiali o il cellulare), **è reato di rapina;**
- se metto le mani addosso a una compagna o a un compagno e la o lo palpeggia contro la sua volontà è **reato di violenza sessuale;** se la compagna o il compagno sono consenzienti e il fatto avviene a scuola, forse è un problema di mancanza della più elementare disciplina scolastica che, se non viene subito affrontato con adeguati interventi, può poi degenerare in altri comportamenti non voluti che possono

Sul versante dei **comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi"**, si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso. Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre **questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria** che possiamo rintracciare nel bullismo. È quindi importante che l'insegnante, attraverso l'osservazione e la discussione con i ragazzi sappia distinguere la diversa natura di questi comportamenti monitorando la situazione.

E NON SONO VITTIMA SE ...

Reagisco alle prepotenze, verbali e non, del bullo o del gruppo evitandoli, confrontandomi con gli altri pari e con gli adulti di riferimento.

Esempi

- Il bullo o il gruppetto cerca di bullizzarmi verbalmente io gli evito e mi allontano cercando un gruppo di amici
- Il bullo cerca di bullizzarmi verbalmente gli rispondo a tono,
- Il bullo continua... mi allontano evitandolo e ne parlo con gli adulti di riferimento (genitori , insegnanti , medico...),
- Il bullo compie su di me deli atti aggressivi mi allontano e cerco di parlarne subito con un adulto,
- Non sono una vittima perché sto sempre in gruppo e ne parlo con gli adulti di riferimento,
- Non sono vittima se non mi adeguo alle richieste del gruppo e ne parlo con gli adulti degli atti che loro compiono anche in rete.

SUGGERIMENTI PER PREVENIRE O INTERVENIRE FENOMENI DI BULLISMO

<u>I DIRIGENTI SCOLASTICI</u>	<u>I DOCENTI</u>	<u>IL PERSONALE NON DOCENTE</u>
Possono adottare una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e la sua riduzione attivando progetti di prevenzione e contrasto.	Possono cercare di migliorare la qualità del clima scolastico promuovendo l'integrazione e trasmettendo l'importanza di valori fondamentali per la convivenza quali: rispetto, uguaglianza e dignità.	Deve segnalare tempestivamente ai docenti e al dirigente scolastico eventuali episodi di bullismo di cui è venuto a conoscenza o a cui ha assistito personalmente.
Possono valorizzare ed incentivare le iniziative di docenti o di gruppi di alunni che mostrano interesse nell'affrontare il tema del bullismo.	Possono cercare di potenziare le abilità sociali nei bambini e/o nei ragazzi. È importante educarli incrementando la comunicazione tra i membri del gruppo-classe e promuovendo atteggiamenti di collaborazione, solidarietà, tolleranza e diversità.	Non deve sottovalutare i propri compiti di sorveglianza in quanto anch'esso è importante sul piano educativo.
Possono attivare degli spazi o dei momenti di ascolto rivolti agli alunni/studenti ed alle loro famiglie in cui si possa discutere, mediare i conflitti, in un clima di ascolto e di fiducia.	Possono favorire nei ragazzi lo sviluppo di capacità quali: assertività, opporre resistenza alle minacce, saper rispondere agli insulti, saper sfuggire da situazioni in cui si è prevaricati, potenziare l'autostima.	Può fare attenzione e rivolgersi con sensibilità verso quegli alunni che spesso sono soli e tristi nei cortili e nei corridoi e segnalarli agli insegnanti.
	Possono contribuire alla promozione della cooperazione e l'aiuto tra pari.	Può mostrarsi come mediatore disponibile all'ascolto ed alla comprensione nella gestione di piccoli conflitti tra studenti.
	Possono organizzare delle attività, degli incontri o delle riunioni con alunni e con i loro genitori per segnalare e parlare insieme di eventuali situazioni di prepotenza che si possono verificare in classe o a scuola e per cercare insieme possibili soluzioni.	Può far presente ai docenti e al dirigente scolastico di eventuali momenti o luoghi in cui gli studenti non vengono adeguatamente sorvegliati per migliorarne il controllo e la vigilanza.
	Possono proporre ai dirigenti scolastici delle iniziative preventive da poter adottare nella lotta al bullismo.	

LINEE GUIDA PER I GENITORI

I genitori devono essere consapevoli che il loro compito è guidare e sostenere i propri figli, incoraggiandoli ad affrontare le difficoltà del percorso di crescita. La cosa sicuramente più importante che possono fare è interessarsi a come si comportano i figli in classe; si verifica spesso, infatti, che il comportamento del figlio a scuola sia differente da quello a casa dove, talvolta, è più calmo e tranquillo.

Quando il genitore viene a conoscenza che il proprio figlio subisce prepotenze o è un bullo **è importante che:**

- si rivolga alla scuola, al dirigente scolastico e agli insegnanti, affinché si possa intervenire;
- sappia che ci sono dei numeri verdi, associazioni, professionisti con competenze specifiche a cui potersi rivolgere.
- L'intervento dei genitori è fondamentale perché:
- migliora le condizioni di vita nella scuola;
- migliora le condizioni negli ambienti di relazione;
- interrompe il circolo vizioso delle violenze subite che lasciano tracce indelebili sulla vittima;
- fa emergere le difficoltà relazionali sia dei bulli sia delle vittime al fine di attivare percorsi di sostegno e aiuto;
- combatte un terreno fertile alla produzione di comportamenti devianti e delinquenziali;
- si diffonda la cultura della collaborazione che sostituisca quella della prevaricazione;
- si diffondano i valori del rispetto e della tolleranza verso la diversità.

A COSA DEVONO PRESTARE ATTENZIONE

I genitori, conoscendo il proprio figlio, dovrebbero prestare attenzione all'insorgere di indicatori quali:

- è triste e scontento quando torna a casa; manifesta disagi ricorrenti prima di andare a scuola (mal di testa, mal di pancia);
- si ammala con facilità;
- ha scarso appetito;
- ha spesso lividi, ferite o vestiti strappati;
- è spesso solo e non invita amici a casa;
- non partecipa alle feste perché nessuno lo invita;
- ha spesso libri rovinati o "perde" matite, penne, colori e oggetti vari che gli appartengono;
- ha un sonno agitato da incubi ricorrenti;

perde interesse nelle attività scolastiche ed extrascolastiche con

conseguente calo del rendimento;

chiede denaro a casa con una motivazione dubbia (celando magari richieste di denaro da parte dei bulli).

<u>CONSIGLI PER AIUTARE I PROPRI FIGLI A DIFENDERSI DAI BULLI</u>	<u>CONSIGLI PER DIFENDERE I PROPRI FIGLI DAI RISCHI LEGATI ALLE NUOVE TECNOLOGIE</u>
Ascoltate i vostri figli dando loro fiducia quando vi raccontano episodi per loro non piacevoli, senza minimizzare o enfatizzare, prendendo in seria considerazione le loro paure ed i loro sentimenti e cercando di capire cosa sia successo. Sia vostro figlio un bullo o una vittima, fategli comprendere che chiedere aiuto è possibile e non è comunicando un segno di debolezza, ma un modo adeguato per affrontare il problema. Aiutate i vostri figli a pensare e a trovare	Imparate a navigare in internet per capire che non è possibile adottare mezzi di difesa e di controllo se non possedete una minima cultura informatica. Monitorate le attività on line dei vostri figli: che cosa fanno in Rete e con chi stanno comprendere che chiedere aiuto è possibile e non è comunicando un segno di debolezza, ma un modo adeguato per affrontare il problema. Stabilite i tempi di utilizzo del computer e del collegamento in Rete a seconda dell'età di

insieme delle soluzioni possibili se si trovano ad essere oggetto delle prepotenze altrui, si sentiranno rassicurati e meno deboli se vi sentono dalla loro parte.

Se vostro figlio si trova continuativamente coinvolto appenderla di fianco al computer. in episodi di prepotenza e bullismo, potrebbe essere necessario rivolgersi ad un supporto professionale.

Se vostro figlio è un bullo è importante che capiate come si sente e cosa gli succede, ascoltate il suo malessere, fategli capire il valore dell'amicizia, del rispetto della vita degli altri e l'importanza del dialogo nelle relazioni sociali.

Dato che il bullismo si verifica solitamente a scuola, parlate sinceramente con gli insegnanti dei vostri figli, siano essi possibili bulli o vittime, per valutare insieme come agire; parlate con i dirigenti scolastici per conoscere le strategie preventive e di contrasto con cui la scuola affronta i casi di bullismo; parlate anche con gli altri genitori senza aver paura di ripercussioni e senza vergognarvi di avere un problema, chiedete loro consigli oppure cercate insieme delle soluzioni.

Nel caso in cui vostro figlio sia il bullo, non giustificate mai le sue condotte (è sempre colpa degli altri!!!).

Non responsabilizzate eccessivamente vostro figlio (es. deve imparare a cavarsela senza l'aiuto degli adulti).

Se venite a conoscenza di casi di bullismo non esitate a segnalarli alla scuola.

vostro figlio. Si può considerare eccessivo un utilizzo che sottrae tempo alle altre attività (studio, amici, sport..)

Condividete le raccomandazioni per un uso sicuro di Internet di comportamento" e magari

Mettete il computer in una stanza di accesso comune, non nella camera dei ragazzi o in un ambiente isolato. Internet va considerato come strumento utile per tutta la famiglia.

Se non potete seguire direttamente la navigazione dei vostri figli, potete utilizzare dei software di protezione per monitorare l'uso di internet e dei software "filtro" per veicolare la navigazione solo verso siti consentiti.

Controllate periodicamente il contenuto dell'hard disk e verificate la cronologia dei siti web visitati dai vostri ragazzi.

Spiegate ai vostri figli che le persone che incontrano in Rete non sempre sono quello che dicono di essere.

Parlate apertamente con i vostri figli dei rischi che possono presentarsi durante la navigazione. I ragazzi devono essere consci dei pericoli ai quali vanno incontro e sapere che possono confidarsi con i genitori in caso di brutti incontri virtuali.

Insegnate ai vostri figli a bloccare chi li infastidisce in Rete.

Spiegate ai vostri figli che non bisogna mai fornire online dati personali a sconosciuti (nome, età, indirizzo, nr. telefono, e-mail, foto etc) e non bisogna inviare a nessuno informazioni bancarie e/o compilare moduli online dove vengono richieste.

Se i ragazzi ricevono sulla propria casella di posta elettronica spam, posta pubblicitaria e messaggi da mittenti sconosciuti, occorre dire loro di eliminarli senza aprirne gli allegati: potrebbero infatti contenere virus etc in grado

di danneggiare il computer o materiale non adatto ai minorenni

Dimostrate ai vostri figli la disponibilità ad ascoltarli, anche per fornire loro l'opportunità di riferire se qualcuno o qualcosa li ha turbati durante la navigazione.

Insegnate ai vostri ragazzi che comportamenti illeciti nel mondo reale (per es. insultare una persona, sottrarre credenziali ad un amico, accedere illecitamente ad un sito o ad un servizio.

Considerate che spesso, navigando, ci si allontana molto dal punto da cui si è partiti per effettuare una ricerca: questo aumenta il rischio di accedere anche involontariamente a materiali non idonei a bambini ed adolescenti; è perciò necessaria una vostra continua attenzione.

USO CONSAPEVOLE DELLA RETE

NETIQUETTE

La netiquette è sinonimo di comportarsi bene quando si usa internet.

1. Scrivi correttamente: attento ad ortografia e punteggiatura. Tutti vedono quello che scrivi e non ci fai una bella figura se sembra che tu non abbia finito le scuole dell'obbligo (leggi il messaggio tre volte prima di pubblicarlo).
2. Dalla parte opposta non essere troppo duro con chi commette errori: è sgarbato farglielo notare e poi ci sono modi e modi...
3. Non scrivere con caratteri MAIUSCOLI: su web, per convenzione, equivale ad URLARE.
4. Usa le faccine per dare il tono a quello che stai scrivendo: spesso può rischiare di essere travisato.
5. Non pubblicare informazioni personali e dati sensibili di altri utenti.
6. Quando chiedi l'amicizia a qualcun altro, se non è un amico stretto, presentati, scrivi due righe su di te: non è detto che questo sappia chi sei o si ricordi di te.
7. La timeline di un social network non è il tuo spazio privato per inserire pubblicità dei tuoi prodotti.
8. La timeline di un social network non è lo spazio per mantenere conversazioni private con altri utenti o per pubblicare status d'interesse privato.
9. Richiedi il consenso prima di taggare gli altri su foto o video.
10. Taggare sempre amici e conoscenti - che ti hanno autorizzato - nelle foto dove appaiono (vengono informati e possono richiedere di rimuoverle).
11. Non taggare altri utenti per fare maggior pubblicità alle tue pubblicazioni.
12. Non pubblicare foto che potrebbero mettere in imbarazzo un altro utente.
13. Se pubblichi testi, foto o video provenienti da altri siti web cita la fonte. Meglio se metti un link per rendere raggiungibile la fonte.
14. Non rendere pubblico un messaggio che ti è stato inviato privatamente.
15. Non offendere gli altri o utilizzare termini denigratori.
16. Se "entri" in una discussione fallo per portare un valore aggiunto, scrivi qualcosa che abbia senso all'interno di quella discussione e non per accendere litigi, offendere, non dire nulla d'interessante.
17. Non taggare, scrivere sulla bacheca altrui o rispondere solo per trovare visibilità/traffico nei confronti del tuo account/sito
18. Non invitare in massa i tuoi contatti ad applicazioni, giochi, pagine: seleziona quelli che potrebbero essere realmente interessate.
19. Non fornire informazioni su attività o prodotti illegali, di qualsiasi natura siano.
20. Non fornire informazioni errate od incomplete: nel dubbio non darle o verificale prima.
21. Se si scrive all'interno di una pagina o di un gruppo dedicato limitatevi a

- condividere informazioni d'interesse per quel gruppo
22. Se sei amministratore di un gruppo su Facebook non aggiungere in massa i tuoi amici. Al limite invitali.
 23. Se qualcuno scrive in una lingua che non è la sua non accanirti per gli eventuali errori di scrittura.
 24. Non chiedere agli altri utenti condivisioni e rilanci di quello che pubblichi, se lo trovano interessante lo faranno loro.
 25. Non chiedere consulenze gratuite ai tuoi contatti (di solito vi capita di farlo con avvocati, pubblicitari, psicologi, architetti...)
 26. Usa gli hashtag (in modo corretto!) per rendere facilmente rintracciabile quello che scrivi per chi è interessato ad un particolare argomento.

Il principio zero: quello che scrivi sul web rimane ed è passibile di denunce e procedimenti penali esattamente come qualsiasi cosa che tu scrivi o dici in uno spazio pubblico. Non è differente rispetto ad andare nella piazza del tuo paese e parlare con gli altri: non ti metti a gridare ai quattro venti quanto belli sono i prodotti che vendi, ne insulti a voce alta tutti quelli che ti stanno sulle balle...Hai dei freni, dei limiti. Ecco, sul web è esattamente lo stesso. A volte il fatto che non usi il tuo nome privato significa poco: sei rintracciabile o identificabile. Sul web ti dovresti comportare esattamente come fai nella vita di tutti i giorni: non è un "altro mondo" è solo un "altro strumento".

NUMERI UTILI

114	Mai più bullismo
1.96.96	Telefono azzurro contro il bullismo
800.93.70.70	Moige – proteggiamo i nostri figli
0243333011	Polizia Postale di Milan

RIFERIMENTI SITOGRAFICI

<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/> <http://www.stopalbullismo.it/>

<https://www.azzurro.it/it/content/ferma-il-bullismo-0> www.bullismo.info

<https://www.informagiovani-italia.com/bullismo.htm>

www.bullying.org

<https://www.minori.gov.it/>

www.police.govt.nz/service/yes/nobully/index.html

<http://www.moige.it/>

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Artt. 3, 32, 33, 34 della Costituzione Italiana.
- Artt. 494, 581, 582, 595, 610, 612, 612 bis, 635, 660 del Codice Penale.
- Artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile.
- Aggiornamento Linee di Orientamento del 2 novembre 2017 per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
- Legge 29 maggio 2017 n.71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- Nota Miur 482 del 18 febbraio 2021 Nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari.
- DPR 249/98 DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva del 16-10-2006. Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Maria Perrino

Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale
e normativa connessa